

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 74° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 ottobre 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 22.

Interventi nel settore della forestazione pag. 2

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 23.

Modifiche di norme in materia finanziaria pag. 7

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 10 ottobre 2020, n. 40.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 22

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12 ottobre 2020, n. 41.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del comune di Galati Mamertino (Messina). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 25

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 22.

Interventi nel settore della forestazione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento interventi nel settore della forestazione

1. Per l'esercizio finanziario 2020 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è incrementata di 15.845,55 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215746).

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213.

3. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, le parole “, e 42.130.901,83 euro per l'esercizio finanziario 2020” sono soppresse e l'importo di euro 42.130.901,83 dell'Allegato 3 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, relativo agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni per il settore agricolo e forestale per l'anno 2020, è azzerato.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2020-2022 sono introdotte le variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo di cui all'annessa tabella “A”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

BANDIERA

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

CORDARO

Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMBIENTE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Cassa 2020	Variazione 2020	Variazione 2021	Variazione 2022	Variazione Cassa	Risultante 2020	Risultante 2021	Risultante 2022	Risultante Cassa	Nomenclatore	
																			Art.	Comma
1	4	1	4	3	219213	ACCONTAMENTI TRIBUTARI QUALE COSTO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI INTERESSE REGIONALE (OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (SPESE OBBLIGATORIE)	588.599.523,32	865.234.790,91	1.001.000.000,00	588.599.523,32	-15.845.550,00	0,00	0,00	-15.845.550,00	572.753.973,32	865.234.790,91	1.001.000.000,00	572.753.973,32	1	2
20	3	1	4	2	215746	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7/MAGGIO 2015, N.9	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845.550,00	0,00	0,00	15.845.550,00	15.845.550,00	0,00	0,00	15.845.550,00	1	1
						TOTALE SPESA					0,00	0,00	0,00	0,00						

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Art. 47

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale.

8. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, alle dipendenze del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 101.670 migliaia di euro. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 la spesa iscritta all'UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604 è rideterminata rispettivamente in 36.330 migliaia di euro e in 31.330 migliaia di euro."

Note all'art. 1, comma 3:

L'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei commi 1, 3 e 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di nuovo personale nel rispetto dell'analisi dell'effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria e previo svolgimento delle procedure di mobilità.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata rispettivamente per l'esercizio finanziario 2018 di euro 91.085.132,00, per l'esercizio finanziario 2019 di euro 120.016.070,66 e per l'esercizio finanziario 2020 di euro 200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

3. Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli esercizi

COPIA
NON

finanziari 2019 e 2020, la spesa di 24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514).

4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla Delib.G.R. n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema agroforestale- ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di 6.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, le complessive risorse per una quota pari a 20.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018, (*parole soppresse*), sono destinate agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale.

6. L'Allegato 3 di cui al comma 9 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 8/2017, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.”.

Per il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'art. 1, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 832 – “*Interventi nel settore della forestazione*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 15 settembre 2020 su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente (Cordaro) e su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (Bandiera).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 17 settembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 220 del 22 settembre 2020 e n. 221 del 23 settembre 2020.

Esitato per l’Aula nella seduta n. n. 221 del 23 settembre 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Disposizione stralciata nella seduta d’Aula n. 217 del 23 settembre 2020 (ddl n. 832/A Stralcio).

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 217 del 23 settembre 2020 e n. 218 del 29 settembre 2020.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 218 del 29 settembre 2020.

(2020.42.2353)084

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 23.

Modifiche di norme in materia finanziaria.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e
all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30
in materia di ripiano del disavanzo*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni è soppressa.

2. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.”.

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13
in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane
e dei liberi Consorzi comunali*

1. All'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “entro il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “entro il 15 dicembre 2020”;

b) al comma 1, le parole da “entro il 30 settembre 2019” fino a “manutenzione di strade e scuole” sono soppresse;

c) al comma 2, le parole da “di cui euro 45.812.754,53” fino a “nell'esercizio finanziario 2021” sono soppresse.

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
in materia di Riscossione Sicilia*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “fino al 30 novembre 2020” sono sostituite dalle parole “fino al 10 dicembre 2020”.

COPIA
NOI

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese*

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da “prioritariamente” fino a “Regione” sono sostituite dalle parole “destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modifiche e integrazioni o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.”.

2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale*

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dopo le parole “per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro”, sono aggiunte le parole “che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge”.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9
in materia di interventi a favore di operatori economici*

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “è destinata, altresì,” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 1 è destinata”;

COPIA
NOTA

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo “Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.”.

Art. 7.

Rendicontazione iniziative sportive 2020

1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 possono essere rendicontate entro il 30 giugno 2021.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*

ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Copertura del disavanzo.

1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'articolo 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017, ai sensi del Decr. 2 aprile 2015 e del Decr. 4 agosto 2016, risulta pari a complessivi euro 2.143.208.802,38.

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Decr. 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato:

a) *(lettera soppressa)*;

b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b-bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui Delib.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

b) *(lettera soppressa)*.

2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale

copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

- a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;
- c) voci residue.”.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018.

1. Il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97 al 31 dicembre 2018 è composto dalle seguenti quote:

- a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015;
- b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- c) euro 187.218.858,42 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;
- d) euro 1.026.618.749,46 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il saldo finanziario negativo di euro 7.313.398.073,97, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

- a) per euro 1.338.315.181,92:
 - a1) in 16 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - a2) in 10 quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.
- b) per euro 4.761.245.284,17:
 - b1) in 26 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al residuo al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b2) in 10 quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.
- c) per euro 187.218.858,42 in 30 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) per euro 1.026.618.749,46 in 10 quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

2 bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 recante "Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale"", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, *entro il 15 dicembre 2020*, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge, (*parole soppresse*).

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, (*parole soppresse*).”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi per le società partecipate dalla Regione siciliana. Interventi in favore del percorso "Arabo-normanno".

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale del bilancio - è autorizzato ad effettuare interventi di sostegno finanziario delle società partecipate dalla Regione per la ricostituzione del capitale sociale ridotto per dare copertura alle perdite di esercizio 2020 causate dai minori ricavi per effetto della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, per un importo complessivo non superiore a 30.000 migliaia di euro.

2. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze - è autorizzato ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A., per l'anno 2020, nelle more delle operazioni di concentrazione con Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), la quota correlata alla notifica della cartella di pagamento che ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo non superiore a 25.000 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle retribuzioni dovute ai dipendenti, a titolo di anticipazione e con obbligo per la società di procedere alla restituzione, in unica soluzione e senza interessi entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020. Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata a riversare, con riversamenti decadali a decorrere dall'1 ottobre e *fino al 10 dicembre 2020*, pro quota in relazione ai versamenti non effettuati nelle decadi di riferimento, senza applicazione di interessi, i riversamenti di cui all'articolo 22 del decreto

legislativo n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con esclusivo riferimento alle sole entrate erariali di spettanza della Regione.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a saldo delle somme dovute ai sensi della medesima disposizione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di euro 5.255.277,48 (Missione 16, Programma 1, capitolo 219215).

5. Al fine di compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi per l'accesso, alla Fondazione Federico II è assegnato un contributo straordinario pari a 2.500 migliaia di euro. È assegnato, altresì, un contributo straordinario di 2.500 migliaia di euro a tutti i siti Patrimonio dell'Unesco presenti in Sicilia, da ripartire sulla base del numero di ingressi nell'anno 2019. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana sono conseguentemente ripartite le rispettive somme.”.

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono *destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti*.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/2017 possono essere utilizzate, con la stessa priorità di cui al comma 1, per il sostegno, totale o parziale, di piani di risanamento ovvero per gli accordi di ristrutturazione del debito, proposti da imprese, società di persone o di capitali, con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, purché gli stessi abbiano la garanzia della prededuzione, ai sensi dell'articolo 182-quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. *(comma soppresso)*.

4. *Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.”.*

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

" Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

- a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
- b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
- c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;
- d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;
- e) alla tassa automobilistica di cui alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;
- f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro *che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge.*

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso

al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato.”.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Interventi a favore degli operatori economici.

1. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19", pari a 150.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. Le istanze relative alle misure di cui al presente articolo sono definite entro venti giorni dalla presentazione con erogazione entro i successivi dieci giorni.
2. Una quota pari al 3 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata in favore delle start up per avvio della produzione di brevetti made in Sicily.
3. I destinatari delle misura di cui al comma 1 sono operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA operanti in Sicilia che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per finanziamenti sino a 25 migliaia di euro della durata fino a 6 anni con preammortamento di almeno 24 mesi, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Per ogni finanziamento, resta a carico del fondo un contributo a fondo perduto sino alla concorrenza di 5 migliaia di euro, per il sostegno alle spese di sanificazione ed adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, nonché le spese per interessi e di commissioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentita la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono dettate le disposizioni attuati-ve. Il beneficio non è cumulabile con altra agevolazione prevista dal presente articolo.
4. La misura di cui al comma 1 è destinata, fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. *Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.*
5. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A., gestore del fondo, al fine di velocizzare l'iter delle pratiche in attuazione della misura di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione, prediligendo gli istituti già convenzionati che adottano modalità innovative ed integralmente digitalizzate dall'istruttoria alla erogazione del finanziamento.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle aziende in possesso dei requisiti previsti, avviate negli anni 2019 e 2020. L'attuazione delle relative misure è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

regionale per l'economia.

7. È destinata la somma di 4.000 migliaia di euro quale contributo a fondo perduto da destinare agli artigiani siciliani prioritariamente al fine di adeguare i locali alle disposizioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19. Agli oneri del presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, secondo il comma 2 dell'articolo 5.

8. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia-Sezione specializzata di garanzia per l'anticipazione bancaria di trattamenti di integrazioni al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18", di 2.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

9. Nelle more dell'insediamento degli organi dell'IRCA, sono istituiti, presso la CRIAS, il fondo per il credito di finanziamento degli artigiani "Fondo per la ripresa-Artigiani", pari a 40.000 migliaia di euro e presso l'IRCAC, il Fondo per il credito di funzionamento delle società cooperative "Fondo per la ripresa-Cooperative", pari a 15.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai quali si applica il regime dettato per il "Fondo Sicilia". Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto dei fondi. In sede di prima applicazione, 10.000 migliaia di euro sono destinate a finanziamenti a tasso zero fino a 15.000 euro, secondo le modalità del comma 10 per la copertura delle contribuzioni dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato così come previsto dal titolo terzo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e disposizioni attuative, presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo stesso fondo secondo le previsioni del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dalle ulteriori prestazioni previste. Al fine di assicurare la normale operatività del fondo unificato a gestione separata presso CRIAS di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti a detto fondo 30.000 migliaia di euro. Sono altresì trasferite 20.000 migliaia di euro sul fondo unico a gestione separata istituito con l'articolo 63 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, quale fondo di garanzia per sostenere la cessione e l'anticipazione alle cooperative sociali che vantano crediti nei confronti degli enti locali. A tal fine l'IRCAC è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari, società di factoring e consorzi fidi. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

10. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Artigiani" sono gli artigiani operanti in Sicilia, con un numero di addetti non superiore a 5 nel corso del 2019 e utili netti non superiori a 30 mila euro come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione contabile o fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La Crias è autorizzata a concedere contributi agli artigiani che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. La CRIAS è autorizzata a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

11. I destinatari della misura di cui al comma 9 "Fondo per la ripresa-Cooperative" sono le

Cooperative operanti in Sicilia che hanno dichiarato nell'anno 2018 un utile netto non superiore a 100 migliaia di euro, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda o da altra idonea documentazione di natura contabile e fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l'1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'IRCAC è autorizzata a concedere contributi alle cooperative che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro. Sono altresì rinegoziati i mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento, con legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e con legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi degli interessi di utilizzo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, su istanza presentata dalla Cooperative giovanili all'IRCAC che procede alla rinegoziazione dei predetti mutui applicando alla quota capitale da corrispondere alla data della stipula del nuovo piano finanziario di ammortamento il tasso corrente alla medesima data. L'IRCAC è autorizzato a stipulare con soggetti bancari pubblici e privati e con le reti di consorzi fidi riconosciuti dalla Regione convenzioni finalizzate alla attuazione della misura di cui al comma 9. Rimangono a carico del fondo le commissioni non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso.

12. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Co-vid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 75.000 migliaia di euro per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo, agenzie di viaggio e tour operator guide turistiche iscritte negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare a fini promozionali tramite card e voucher, nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 5. I professionisti del turismo, iscritti negli elenchi regionali, accedono al fondo di cui al comma 1. Con le medesime risorse è altresì riconosciuto, per i professionisti del turismo iscritti negli elenchi regionali, un fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 5.

13. Al fine di superare il momento di difficoltà economica e finanziaria delle aziende agricole siciliane, anche di prodotti autoctoni, causata dall'emergenza Covid-19, nel quadro di quanto definito dalla comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 91 1/01 e della comunicazione della Commissione "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" 2020/C 112 1/01, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

- a) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a diciotto mesi meno un giorno;
- b) il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata fino a 72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;
- c) la compensazione delle perdite di reddito alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2014/C 204/01 e successive modifiche ed integrazioni recante Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle zone rurali 2014/2020, previa notifica.

Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui alle lettere a) e b),

accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia, è erogato con contributo in forma attualizzata, in unica soluzione, ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti dei requisiti di accesso da parte delle aziende agricole. Il contributo è erogato direttamente all'impresa beneficiaria. Alle imprese di cui al presente articolo che accedono ad operazioni creditizie ai sensi del decreto legge n. 23/2020 sono riconosciuti contributi per il rimborso di spese per interessi e commissioni derivanti da tali operazioni nonché contributi a fondo perduto nel limite massimo di 5 migliaia di euro al fine di compensare gli oneri a carico delle aziende per i DPI e le opere di adeguamento alle misure di distanziamento e di sicurezza. I contributi di cui alle lettere a) e b) non possono superare i limiti prefissati dalla comunicazione della Commissione 2020/C 91 1/01 e dalla comunicazione della Commissione 2020/C 112 1/01 nel rispetto di quanto previsto dal regime comunitario "de minimis" nel settore agricolo di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 e non possono cumularsi con quelli previsti dal decreto legge n. 23/2020 e da altri strumenti per fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'emergenza Covid-19. Gli istituti di credito, per l'erogazione dei prestiti suddetti, stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, definisce criteri, modalità e massimali di intervento per l'attuazione dell'intervento creditizio. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro di cui 3.000 migliaia di euro destinate alle imprese della filiale del sughero, cui si fa fronte con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

14. Per le imprese operanti in Sicilia alla data del 28 febbraio 2020, che assumono dipendenti a tempo indeterminato disoccupati e qualora le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori della stessa azienda, a qualsiasi titolo licenziati o sospesi, sono concessi contributi sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020. Restano a carico delle imprese le ritenute fiscali alla fonte, le addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori. Nel caso di licenziamento senza giusta causa i contributi concessi sono recuperati, fatta eccezione per i casi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa. Per l'attuazione delle predette misure è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa nei limiti di 10.000, migliaia di euro. L'ulteriore spesa, nei limiti di 10.000 migliaia di euro, è autorizzata per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e commercio che non riescono a raggiungere il numero minimo di giornate utili all'erogazione dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa di riferimento. Agli oneri di cui al presente comma, previo avviso pubblico, si fa fronte con le risorse dei fondi extra regionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5. La misura di cui al presente comma è attuata con procedura a sportello. Le modalità e i criteri del bando sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le Attività produttive.

15. Per sostenere il settore della pesca la Regione è autorizzata ad incrementare il fondo di solidarietà della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 per un importo complessivo pari a 30.000 migliaia di euro, cui si fa fronte per l'importo di 15.000 migliaia di euro con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 e per l'importo di 15.000 migliaia di euro a valere sui Fondi nazionali ed europei da riprogrammare. Parte del fondo di solidarietà così potenziato è destinato, per almeno 10.000 migliaia di euro, agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca. Per consentire il rilancio del settore della pesca e del suo indotto è altresì autorizzata la spesa fino a 10.000 migliaia di euro, a valere sul FEAMP, per la trasformazione dei prodotti ittici.

16. Al fine di assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia Covid-19 e di fronteggiare la crisi che ne deriva, in considerazione dello stato di emergenza che richiede l'adozione di misure straordinarie, efficaci e veloci, la Regione è autorizzata alla concessione di agevolazioni, in forma di sovvenzioni dirette, di contributi a fondo perduto, sulla base dei regimi di aiuto applicabili compreso il nuovo Quadro di riferimento temporaneo come da comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01. Tali agevolazioni sono finalizzate a rendere disponibile la liquidità necessaria prioritariamente per la copertura di alcuni costi fissi (fitti ed utenze) nonché per la riduzione di fatturato. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione è autorizzata alla utilizzazione delle risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5 secondo le linee di indirizzo degli organi comunitari e statali, sia in termini di flessibilità che di erogazione e rendicontazione, nei limiti delle risorse disponibili per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 migliaia di euro comprensive degli oneri derivanti dalle attività di gestione delle agevolazioni, di cui 20.000 migliaia di euro destinati alla copertura delle perdite affrontate dal comparto floro-vivaistico, a fondo perduto. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti. È riservata una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a 1.500 migliaia di euro per l'acquisto di prodotti editoriali tra i quali rientrano anche i libri pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale. In relazione all'acquisto dei prodotti editoriali, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche comunali operanti nel territorio della Regione.”.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così dispone:

“Iniziativa in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport.

1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite pro quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche

riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, di cui 225 migliaia di euro da destinare alle società impegnate nei campionati interregionali (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018. n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.”

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 832 – “*Interventi nel settore della forestazione*”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 15 settembre 2020 su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente (Cordaro) e su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (Bandiera).

Trasmesso alla Commissione ‘Bilancio’ (II) il 17 settembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 220 del 22 settembre 2020 e n. 221 del 23 settembre 2020.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 221 del 23 settembre 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 217 del 23 settembre 2020 e n. 218 del 29 settembre 2020.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 218 del 29 settembre 2020.

(2020.42.2354)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 10 ottobre 2020, n. 40.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale dispone la ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nonché, nelle more dell'adozione di un successivo DPCM, prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;
- Visto** l'articolo 3, comma 6 *bis* e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
- Vista** la Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, come prorogata ed integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, nonché dalla successiva Ordinanza del 21 settembre 2020;

- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 18 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020 e n. 39 del 7 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore *ex* OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano e, in particolare, il Report relativo alla settimana dal 14 settembre al 20 settembre, aggiornato al 22 settembre 2020, secondo cui “*il numero dei casi di COVID-19 continua ad aumentare. Questo significa che occorre mantenere una linea di massima prudenza*”, con la evidente necessità di non “*sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure ... e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)*”;

- Visto** ancora, l'aumento rilevante dei casi dei contagi accertato dai competenti Organi della Regione e la significativa variazione in aumento evidenziata in Sicilia dal richiamato Report per l'aggiornamento epidemiologico;
- Viste** le *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 6 agosto 2020;
- Considerato** l'articolo 3, com. 1, del decreto legislativo 19/2020, come convertito;
- Vista** l'Ordinanza n. 35 del 19 settembre 2020 del Presidente della Regione riguardo alle disposizioni emergenziali riferite alla Comunità "*Missioni Speranza e Carità*";
- Considerato** che sono cessate le condizioni sanitarie poste a fondamento della citata Ordinanza n. 35 essendo negativi gli esiti di tutti i tamponi effettuati ai soggetti ospitati dalla Comunità "*Missioni Speranza e Carità*";

ORDINA

Art. 1

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 35 del 19 settembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana è revocata.

Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 10 ottobre 2020.

MUSUMECI

(2020.42.2328)102

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 12 ottobre 2020, n. 41.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del comune di Galati Mamertino (Messina). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/202 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020 e n. 40 del 10 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "*Misure urgenti commesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 9 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato a alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;
- Vista** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "*prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica*";
- Ritenuto** che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Messina con nota prot. n. 116570 del 12 ottobre 2020, risulta nel solo territorio del Comune di Galati Mamertino (Me), il numero complessivo di 88 soggetti positivi e ulteriori 25 positivi al test antigenico rapido su *card*, con andamento crescente nell'arco degli ultimi giorni e che, pertanto, ai sensi dell'ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020 nel caso di *clusters* territorializzati i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali;
- Considerato** che il Comune di Galati Mamertino, alla luce del citato, grave ed eccezionale evento, ha rappresentato, con propria nota prot. n. 10726 del 10 ottobre 2020, l'estrema urgenza in cui si trova il comune di Galati Mamertino, evidenziando altresì l'ingestibilità della situazione soprattutto dal punto di vista sanitario;

ORDINA

Art. 1

(particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Galati Mamertino)

1. Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del *virus*, a decorrere dalle ore 14 di martedì 13 ottobre 2020 e fino alle ore 24 di martedì 20 ottobre 2020, con riferimento all'intero territorio del Comune di Galati Mamertino (Messina), sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è

consentito il lavoro in c.d. *smart working*), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;

b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l'asporto e la vendita al domicilio sempre all'interno del territorio comunale;

c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;

d) ogni esercizio commerciale dovrà rispettare la chiusura alle ore 21, derogabile fino alle ore 23 per ristoranti e pizzerie, ai cui titolari compete in ogni caso il controllo sul rispetto delle Linee guida sul distanziamento e il divieto di tavolate con un numero superiore di sei persone;

e) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Galati Mamertino e gli eventuali richiedenti;

f) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Galati Mamertino;

g) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Galati Mamertino;

h) è consentito, in deroga alla lettera "g", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Art. 2 **(disposizioni finali)**

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 12 ottobre 2020.

MUSUMECI

(2020.42.2329)102